



**COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA**  
**Provincia di Salerno**

Approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale  
n. 009 del 17/04/2021

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL CANONE PATRIMONIALE  
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE  
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  
E DEL CANONE MERCATALE**

## INDICE

### CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1	Disposizioni comuni
------------	---------------------

### CAPO II - CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2	Disposizioni di carattere generale
------------	------------------------------------

Articolo 3	Piano generale degli impianti pubblicitari
------------	--

Articolo 4	Tipologia degli impianti pubblicitari
------------	---------------------------------------

Articolo 5	Autorizzazioni
------------	----------------

Articolo 6	Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione
------------	---

Articolo 7	Anticipata rimozione
------------	----------------------

Articolo 8	Divieti e limitazioni
------------	-----------------------

Articolo 9	Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
------------	---

Articolo 10	Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
-------------	---

Articolo 11	Presupposto del canone
-------------	------------------------

Articolo 12	Soggetto passivo
-------------	------------------

Articolo 13	Modalità di applicazione del canone
-------------	-------------------------------------

Articolo 14	Criteri per la determinazione della tariffa del canone
-------------	--

Articolo 15	Pubblicità ordinaria
-------------	----------------------

Articolo 16	Pubblicità effettuata con veicoli
-------------	-----------------------------------

Articolo 17	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
-------------	--

Articolo 18	Pubblicità varia
-------------	------------------

Articolo 19	Agevolazioni
-------------	--------------

Articolo 20	Esenzioni
-------------	-----------

Articolo 21	Pagamento del canone
-------------	----------------------

Articolo 22	Rimborsi e compensazione
-------------	--------------------------

Articolo 23	Accertamento esecutivo e sanzioni
-------------	-----------------------------------

### CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24	Tipologia degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni
-------------	---

Articolo 25	Servizio delle pubbliche affissioni
-------------	-------------------------------------

Articolo 26	Impianti privati per affissioni dirette
-------------	---

Articolo 27	Modalità delle pubbliche affissioni
-------------	-------------------------------------

Articolo 28	Canone sulle pubbliche affissioni
-------------	-----------------------------------

Articolo 29	Materiale pubblicitario abusivo
-------------	---------------------------------

Articolo 30	Agevolazioni
-------------	--------------

Articolo 31	Esenzioni
-------------	-----------

Articolo 32	Pagamento del canone
-------------	----------------------

Articolo 33	Norme transitorie e di rinvio
-------------	-------------------------------

### CAPO IV - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34	Disposizioni di carattere generale
-------------	------------------------------------

Articolo 35	Tipologia delle occupazioni
-------------	-----------------------------

Articolo 36	Occupazioni abusive
-------------	---------------------

Articolo 37	Domanda di occupazione
-------------	------------------------

Articolo 38	Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
-------------	---

Articolo 39	Obblighi del concessionario
Articolo 40	Titolarità della concessione o autorizzazione
Articolo 41	Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
Articolo 42	Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
Articolo 43	Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione
Articolo 44	Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 45	Classificazione delle strade
Articolo 46	Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 47	Modalità di applicazione del canone
Articolo 48	Passi carrabili e accessi a raso
Articolo 49	Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
Articolo 50	Particolari fattispecie di occupazione
Articolo 51	Soggetto passivo
Articolo 52	Agevolazioni
Articolo 53	Esenzioni
Articolo 54	Pagamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 55	Pagamento del canone per le occupazioni temporanee
Articolo 56	Rimborsi e compensazione
Articolo 57	Accertamento esecutivo e sanzioni
<b>CAPO V - CANONE MERCATALE</b>	
Articolo 58	Disposizioni di carattere generale
Articolo 59	Soggetto passivo
Articolo 60	Domanda di occupazione
Articolo 61	Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 62	Classificazione delle strade
Articolo 63	Modalità di applicazione del canone
Articolo 64	Occupazioni abusive
Articolo 65	Agevolazioni
Articolo 66	Pagamento del canone
Articolo 67	Rimborsi e compensazione
Articolo 68	Accertamento esecutivo e sanzioni
Articolo 69	Norme di rinvio
<b>CAPO VI - NORME FINALI</b>	
Articolo 70	Disposizioni transitorie e finali
Articolo 71	Trattamento dei dati personali
Articolo 72	Norme di rinvio
Articolo 73	Entrata in vigore
<b>ALLEGATI</b>	
Allegato A)	Classificazione delle strade

## CAPO I - NORME GENERALI

### Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Vallo della Lucania (SA) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente Regolamento istituisce e disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione adottata quale atto di organizzazione interna, individua quali Uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o autorizzazione nonché a curare tutte le operazioni utili all'acquisizione dei canoni, compresa l'attività di controllo, verifica, monitoria, sollecitatoria e ordinatoria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione dei canoni improntata alla massima efficienza ed efficacia.
4. Nelle more di quanto previsto al comma 3, restano confermate le competenze degli Uffici comunali attualmente in atto.
5. In caso di gestione dei canoni affidata a terzi, gli Uffici comunali competenti curano i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione.
6. Le disposizioni contenute nei Regolamenti che disciplinano l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non trovano più applicazione a decorrere dal **1° gennaio 2021**, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero e rimborso.

## CAPO II - CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

### Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente Regolamento.

### Articolo 3 - Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera c), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, per quanto non innovato con il presente Regolamento, si richiama e si conferma il piano degli impianti e dei mezzi pubblicitari approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2012, esecutiva ai sensi di legge.
2. Per l'eventuale modifica del piano degli impianti e dei mezzi pubblicitari o per la predisposizione di un nuovo piano, constatata l'effettiva necessità dello stesso anche se obbligatorio solo per i Comuni superiori ai ventimila abitanti, la Giunta Comunale dovrà tener conto dei seguenti criteri:
  - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dal Comune, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;

- b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) la stesura del piano dovrà, altresì, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente Regolamento si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal codice della strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dal piano degli impianti e dei mezzi pubblicitari, che contiene la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano degli impianti e dei mezzi pubblicitari sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente Regolamento sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

**Cartello pubblicitario:** manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso, sia per luce propria che per luce indiretta, o non luminoso.

**Insegna di esercizio:** contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano ed è rappresentata da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa, sia per luce propria che per luce indiretta, o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'art. 49, comma 5, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni. Rientrano nella categoria delle insegne di esercizio i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate e gli stemmi o loghi.

**Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali, che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna di esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende e le scritte pitturate.

**Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e, comunque, nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'art. 48, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni.

**Pubblicità su veicoli:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato.

**Pubblicità con veicoli di impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

**Pubblicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

**Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari si intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

**Impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

**Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti.

L'elencazione di cui innanzi deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

## Articolo 5 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Le autorizzazioni all'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti, le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
  - b) sono temporanee, le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 53 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni.
4. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, al fine di ottenere la

relativa autorizzazione. La domanda va inviata, di norma, per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della stessa al protocollo del Comune.

5. La domanda deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
  - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
  - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della domanda;
  - e) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre in uno alle sue caratteristiche tecniche;
  - f) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenuti nel presente Regolamento e nell'atto di autorizzazione;
  - g) gli eventuali ulteriori dati richiesti nella modulistica da compilare predisposta dal Comune.
6. La domanda deve essere corredata dalla documentazione, anche planimetrica e fotografica, eventualmente prevista per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria.
7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
8. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
10. La domanda di autorizzazione per le forme di pubblicità permanenti deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle medesime.
11. La domanda di autorizzazione per le forme di pubblicità temporanee deve essere inoltrata almeno quindici giorni prima dell'inizio delle medesime.
12. Il Comune ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 10 e 11, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
13. L'Ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve la domanda di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
14. L'Ufficio comunale competente, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativo alla viabilità ed agli Uffici del Comune ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
15. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento nei tempi stabiliti comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata entro trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nullaosta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
16. L'Ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione può richiedere al titolare del provvedimento stesso di prestare idonea cauzione nelle forme di legge, qualora la tipologia o la durata dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, stabilendone sia l'ammontare che la relativa modalità di svincolo.
17. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa. Il diniego deve essere espresso e motivato.

18. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'Ufficio comunale competente che potrà, quindi, procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.
19. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'Ufficio comunale competente, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
20. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso l'Ufficio comunale competente qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
21. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
22. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni e tributi pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
23. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
24. La pubblicità permanente si intende prorogata di anno in anno, salvo presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione da inoltrarsi entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.
25. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di autorizzazione.
26. La disdetta esonera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta.
27. Chi intenda succedere, a qualunque titolo, al concessionario dell'autorizzazione, deve farne preventiva richiesta all'Ufficio comunale competente, il quale, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente Regolamento, emette un nuovo atto di autorizzazione, previo pagamento del canone dovuto a partire dalla data di subentro. Il subentro non libera il concessionario originario dai debiti pregressi relativi al canone dovuto fino alla data di subentro, per il quale risponde solo egli stesso.
28. Analoga richiesta deve essere presentata dal concessionario originario o dagli eredi in caso di morte. Con la predetta comunicazione il concessionario originario può richiedere il rimborso del canone già versato per il periodo successivo alla data di subentro.

#### **Articolo 6 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:
  - a) il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento e nelle norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
  - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
  - c) il mancato pagamento del canone dovuto, nei termini previsti, previa comunicazione dell'Ufficio comunale competente.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva esposizione pubblicitaria.
3. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la durata dell'autorizzazione originaria decaduta.
4. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:
  - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa del concessionario, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare all'Ufficio comunale competente. La rinuncia può essere anche parziale con riferimento sia alla durata che alla superficie e dà diritto al rimborso del canone già versato, da calcolare a partire dalla data dalla quale decorre la rinuncia o, se successiva, dalla data della comunicazione della rinuncia.
5. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione.

#### **Articolo 7 - Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### **Articolo 8 - Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte dell'Ufficio comunale competente, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è, comunque, vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo, ai cimiteri ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
2. Sono vietati la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di manifestini o simili sui veicoli in sosta.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dal Comune.
4. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità che non corrisponda alle tipologie contenute nel presente Regolamento. Per eventuali forme di pubblicità non previste, il Comune si riserva la facoltà di rilasciare eventuale autorizzazione in merito.
5. I messaggi pubblicitari contenuti nei mezzi per la loro diffusione previsti dal presente Regolamento non devono:
  - a) contenere dichiarazioni o rappresentazioni che siano tali da indurre in errore i consumatori;
  - b) riportare forme di sfruttamento della superstizione, della credulità e della paura;
  - c) contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti;
  - d) offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini;
  - e) offendere la dignità della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni;
  - f) contenere denigrazioni di attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati.

### **Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi ed autorizzazioni relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo o non rispettoso delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

### **Articolo 10 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'atto di autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione.
2. In tutti i casi di pubblicità abusiva, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. Il Comune dispone la rimozione della pubblicità abusiva a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione del materiale abusivo o non rispettoso delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

### **Articolo 11 - Presupposto del canone**

1. Il presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **Articolo 12 - Soggetto passivo**

1. E' tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. E', altresì, obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. E' responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare, ha l'obbligo di:

- a) provvedere all'installazione dei mezzi pubblicitari entro novanta giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente Regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli, degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico su cui viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza dell'autorizzazione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Ufficio comunale competente che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

### **Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone si determina in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento, quindi, per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. E' considerato come un unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Le maggiorazioni di canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.
10. Qualora la pubblicità ordinaria permanente o temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100%.

## **Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, ovvero delle misure definite nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Al fine dell'applicazione del canone, con particolare riferimento all'applicazione della tariffa standard, attualmente il Comune di Vallo della Lucania (SA) appartiene alla classe demografica dei Comuni aventi popolazione residente fino a diecimila abitanti, alla quale corrisponde una tariffa standard annua di €. 30,00 ed una tariffa standard giornaliera di €. 0,60.
3. Sono previste le seguenti tipologie di tariffe:
  - tariffa annua, quando la diffusione di messaggi pubblicitari si protrae per l'intero anno solare;
  - tariffa giornaliera, quando la diffusione di messaggi pubblicitari si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.
4. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) superficie del mezzo pubblicitario, espressa in metri quadrati, tipologia e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario.
5. Le tariffe relative ad ogni tipologia di esposizione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

## **Articolo 15 - Pubblicità ordinaria**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, il canone è dovuto per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,50 e 8,50 la tariffa del canone è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la maggiorazione è del 100%.

## **Articolo 16 - Pubblicità effettuata con veicoli**

1. La pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal codice della strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità di cui al comma 1, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste nell'art. 15, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 15, comma 3.

5. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
6. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
7. Per la pubblicità visiva effettuata con i cosiddetti "camion vela", poiché i veicoli su cui sono applicati i messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari mobili, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. Tali veicoli, che sono costruiti o strutturalmente trasformati per l'esclusivo o prevalente esercizio dell'attività pubblicitaria, e concretamente utilizzati a tal fine, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 15 relativa alla pubblicità ordinaria.
8. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta dei soggetti autorizzati alla verifica.

#### **Articolo 17 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

#### **Articolo 18 - Pubblicità varia**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 15, comma 1.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto il canone, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.
6. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente Regolamento. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Le preinsegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni e con il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

#### **Articolo 19 - Agevolazioni**

1. La tariffa del canone per le diffusioni di messaggi pubblicitari è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, da chiunque realizzate, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa del canone pari al:
  - a) 30% per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) 50% per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) 80% per durata dei lavori oltre sei mesi.La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. L'agevolazione di cui al comma precedente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 28 febbraio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

#### **Articolo 20 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità,

- che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferiti alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
  - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
  - h) i mezzi pubblicitari la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
  - i) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli di ingresso;
  - j) la pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione del Comune o degli Enti pubblici territoriali, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
  - k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;
  - l) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
  - m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - fino a due metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a dieci metri lineari;
    - fino a quattro metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i dieci e fino a quaranta metri lineari;
    - fino a sei metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a quaranta metri lineari;
  - n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### **Articolo 21 - Pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente intestato al Comune, utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modifiche e integrazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 01 dicembre 2016, n. 225. L'attestazione dell'avvenuto

pagamento deve essere presentata all'Ufficio comunale competente prima del rilascio dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari.

2. Il canone relativo alla pubblicità permanente deve essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, salvo cessazione dell'esposizione di tutti i mezzi pubblicitari, da comunicare entro il 28 febbraio dell'anno stesso, come previsto dall'art. 5, comma 24.
3. Per il canone relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari per periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore a €. **1.500,00**, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate, senza interessi e di uguale importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del soggetto passivo al pagamento rateale.
4. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in modalità rateale.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non operano importi minimi di versamento.
7. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può differire i termini ordinari di versamento del canone per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateizzazione.

#### **Articolo 22 – Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, con apposita istanza, entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge in materia, a decorrere dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'istanza di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
3. L'Ufficio comunale competente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme da rimborsare al soggetto passivo spettano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Su richiesta del soggetto passivo formulata nell'istanza di rimborso, le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone di cui al presente Regolamento. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
6. L'obbligazione di importo non superiore a €. **1.000,00** può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito del canone di cui al presente Regolamento. Il soggetto passivo che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del canone dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica della comunicazione presentata dal soggetto passivo.

#### **Articolo 23 – Accertamento esecutivo e sanzioni**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa del **30%** del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni.
7. L'Ufficio comunale competente, o il soggetto affidatario dell'attività di riscossione, concede, su richiesta del soggetto passivo che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla legge o dal Regolamento generale delle entrate comunali.

### **CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Articolo 24 - Tipologia degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinate dal piano degli impianti e dei mezzi pubblicitari approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2012, esecutiva ai sensi di legge.
3. Attualmente la superficie degli impianti destinata al servizio delle pubbliche affissioni è di cinquecento metri quadrati. Di questa il 30% è destinata alle affissioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ed il 70% alle affissioni di natura commerciale ed alle affissioni dirette.
4. Nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli impianti esistenti, la Giunta Comunale procederà alla modifica del piano degli impianti e dei mezzi pubblicitari o alla predisposizione di un nuovo piano, anche se obbligatorio solo per i Comuni superiori ai ventimila abitanti, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 3, comma 2.

#### **Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni**

1. E' confermata nel Comune di Vallo della Lucania (SA) l'istituzione, sebbene non obbligatoria con decorrenza dal 1° dicembre 2021, del servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti e, comunque, non inferiore a diciotto metri quadrati per ogni mille abitanti.
4. Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni, in caso di gestione in concessione del servizio o all'operatore economico affidatario, in caso di gestione diretta del servizio, di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

#### **Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione dovrà essere disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

#### **Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare all'Ufficio comunale competente apposita commissione, contenente i dati anagrafici del committente, l'indicazione dell'oggetto, del numero e del formato dei manifesti e contestualmente comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone.
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico, tenuto anche in formato elettronico.
3. I manifesti affissi devono essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio comunale competente con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'Ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro centottanta giorni.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20:00 alle 07:00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 100% del canone, con un minimo di €. 30,00 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione può essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione o all'operatore economico affidatario del servizio, in caso di gestione diretta del Comune.

11. La maggiorazione di cui al comma precedente non si applica ai manifesti funebri.

### **Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Il canone si applica sulla base della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, ovvero della misura definita nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
3. Al fine dell'applicazione del canone, con particolare riferimento all'applicazione della tariffa standard, attualmente il Comune di Vallo della Lucania (SA) appartiene alla classe demografica dei Comuni aventi popolazione residente fino a diecimila abitanti, alla quale corrisponde una tariffa standard giornaliera di € 0,60.
4. La graduazione delle tariffe è effettuata in funzione delle dimensioni dei fogli da affiggere e della durata dell'affissione. In particolare, viene definita la tariffa del canone relativa all'affissione di ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 per il periodo di dieci giorni e per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione.
5. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, la tariffa del canone è maggiorata del 50%.
6. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa del canone è maggiorata del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorata del 100%.
7. Le maggiorazioni di canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.
8. Le tariffe del canone sulle pubbliche affissioni sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

### **Articolo 29 - Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati e approvati dal Comune. Sono, altresì, considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte richieste e i dovuti pagamenti.
2. In tutti i casi di affissioni abusive, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione.
3. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposta un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

### **Articolo 30 - Agevolazioni**

1. La tariffa del canone sulle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per i manifesti relativi ad attività politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, da chiunque realizzate, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
  - c) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - d) per i manifesti funebri che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 31.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera c), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.

### **Articolo 31 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti relativi ad attività politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione del Comune o degli Enti pubblici territoriali, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
  - c) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali;
  - d) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali e amministrative;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
  - h) i manifesti recanti gli annunci funerari affissi direttamente dalle agenzie esercenti servizi funerari, all'uopo autorizzate dall'Ufficio comunale competente, negli impianti a tal fine destinati;
  - i) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento.

### **Articolo 32 - Pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio delle pubbliche affissioni mediante versamento su conto corrente intestato al Comune, utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modifiche e integrazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 01 dicembre 2016, n. 225. Non si dà luogo all'affissione prima del pagamento del canone.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Non operano importi minimi di versamento.
4. Il Comune, o il concessionario in caso di gestione in concessione del servizio, o l'operatore economico affidatario in caso di gestione diretta del servizio, possono effettuare l'immediata rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

### **Articolo 33 - Norme transitorie e di rinvio**

1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio e di mantenere il relativo afflusso di entrate al Comune, la gestione del servizio di affissione dei manifesti e degli avvisi commissionati al servizio comunale delle pubbliche affissioni è affidata, provvisoriamente ed alle condizioni di cui al contratto in essere, all'operatore economico affidatario alla data del 31 dicembre 2020,

nelle more dell'assunzione delle decisioni in merito alla forma di gestione del servizio delle pubbliche affissioni e dell'individuazione del concessionario o del nuovo operatore economico affidatario.

2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II del presente Regolamento, per quanto compatibili nonché quanto disposto dal vigente piano degli impianti e dei mezzi pubblicitari.

## **CAPO IV - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 34 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni o autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinati, altresì, i criteri per la determinazione della tariffa del canone, la classificazione in Categorie delle strade, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni e le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

### **Articolo 35 - Tipologia delle occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti, le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee, le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche se temporanea, è sempre soggetta alla preventiva concessione o autorizzazione rilasciata dal Comune, su domanda dell'interessato.

### **Articolo 36 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione sono considerate abusive. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. Il Comune dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità, civile e penale, per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

## Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente ottenere dall'Ufficio comunale competente, previa domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione. La domanda va inviata, di norma, per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della stessa al protocollo del Comune.
2. La domanda di concessione per le occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle medesime.
3. La domanda di autorizzazione per le occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno quindici giorni prima dell'inizio delle medesime.
4. Il Comune ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
  - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio o area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi e giorni;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
  - g) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenuti nel presente Regolamento e nell'atto di concessione o autorizzazione;
  - h) gli eventuali ulteriori dati richiesti nella modulistica da compilare predisposta dal Comune.
6. La domanda deve essere corredata dalla documentazione, anche planimetrica e fotografica, eventualmente prevista per la particolare tipologia di occupazione.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. La richiesta di rilascio della concessione o autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
9. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio o autorizzatorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'Ufficio comunale competente, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione o autorizzazione in via di sanatoria, ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

### **Articolo 38 – Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

1. Le domande tese ad ottenere il rilascio delle predette concessioni o autorizzazioni sono assegnate all'Ufficio comunale competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. L'Ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere al titolare del provvedimento stesso di prestare idonea cauzione nelle forme di legge, qualora la tipologia o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, stabilendone sia l'ammontare che la relativa modalità di svincolo.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda per le occupazioni permanenti e di trenta giorni per quelle temporanee. Tale termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa. Il diniego deve essere espresso e motivato.
4. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni e tributi pregressi afferenti all'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
5. L'atto di concessione o autorizzazione deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 37, comma 5, ivi compresa la superficie;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione;
  - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
  - d) il riscontro dell'avvenuto versamento del canone con l'indicazione della data e della modalità di pagamento risultanti dalla quietanza; qualora il canone non sia dovuto, l'atto di concessione o autorizzazione deve contenere l'indicazione specifica della ragione dell'esenzione ai sensi dell'art. 53;
  - e) l'obbligo di ottenere tutte le eventuali altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi in merito al controllo e alla sicurezza dell'occupazione assentita;
  - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 39;
  - g) la clausola che "Il Comune è sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, anche penale, pretesa, molestia o richiesta, anche giudiziaria, avanzata da terzi in conseguenza dell'occupazione stessa".
6. L'atto di concessione o autorizzazione è consegnato telematicamente, ovvero ritirato presso l'Ufficio comunale competente qualora non sia operativa la procedura telematica. Esso è efficace dalla data riportata sullo stesso.

### **Articolo 39 – Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione e utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione o autorizzazione e, in particolare, ha l'obbligo di:
  - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede il Comune con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;
  - b) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
  - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'area che occupa;
  - f) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi, così come da pretese anche giudiziarie avanzate dai medesimi in conseguenza dell'occupazione;

- g) non subconcedere o trasferire a terzi la concessione o autorizzazione, fatta salva l'autorizzazione del Comune;
  - h) versare il canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

#### **Articolo 40 - Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'art. 39, comma 2.
2. Chi intenda succedere, a qualunque titolo, al concessionario dell'autorizzazione, deve farne preventiva richiesta all'Ufficio comunale competente, il quale, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente Regolamento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, previo il pagamento del canone dovuto a partire dalla data di subentro. Il subentro non libera il concessionario originario dai debiti pregressi relativi al canone dovuto fino alla data di subentro, per il quale risponde solo egli stesso.
3. Analoga richiesta deve essere presentata dal concessionario originario o dagli eredi in caso di morte. Con la predetta comunicazione il concessionario originario può richiedere il rimborso del canone già versato per il periodo successivo alla data di subentro.

#### **Articolo 41 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'atto di concessione o autorizzazione, nel presente Regolamento e nelle norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
  - b) l'uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione;
  - c) il mancato pagamento del canone dovuto, nei termini previsti, previa comunicazione dell'Ufficio comunale competente;
  - d) la violazione della norma di cui all'art. 39, comma 1, lettera g), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni o autorizzazioni per la durata della concessione o autorizzazione originaria decaduta.
4. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, fatta salva la possibilità del subingresso per successione e conseguente rinnovo della stessa da parte del Comune;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa del concessionario, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere l'occupazione;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare all'Ufficio comunale competente. La rinuncia può essere anche parziale con riferimento sia alla durata che alla superficie e dà diritto al rimborso del canone già versato, da calcolare a partire dalla data dalla quale decorre la rinuncia o, se successiva, dalla data della comunicazione della rinuncia.
5. La concessione o autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione o autorizzazione.

## **Articolo 42 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. L'Ufficio comunale competente può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con provvedimento motivato, l'atto di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca dell'atto di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto.

## **Articolo 43 - Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione**

1. Gli atti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Gli atti di autorizzazione temporanea possono essere prorogati.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve inoltrare domanda di proroga almeno cinque giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni e tributi pregressi afferenti all'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

## **Articolo 44 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, ovvero delle misure di base definite nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Al fine dell'applicazione del canone, con particolare riferimento all'applicazione della tariffa standard, attualmente il Comune di Vallo della Lucania (SA) appartiene alla classe demografica dei Comuni aventi popolazione residente fino a diecimila abitanti, alla quale corrisponde una tariffa standard annua di €. 30,00 ed una tariffa standard giornaliera di €. 0,60.
3. Sono previste le seguenti tipologie di tariffe:
  - tariffa annua, quando l'occupazione di suolo pubblico si protrae per l'intero anno solare;
  - tariffa giornaliera, quando l'occupazione di suolo pubblico si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.
4. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) durata dell'occupazione;
  - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) tipologia e finalità dell'occupazione;
  - d) classificazione delle strade.
5. Le tariffe relative ad ogni tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

## **Articolo 45 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che degli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre Categorie, come da elenco di cui all'**Allegato A)** al presente Regolamento, in funzione del contesto urbanistico-

edilizio, dell'intensità demografica, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare.

2. Alle strade appartenenti alla Categoria 1<sup>^</sup> viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di Categoria 2<sup>^</sup> è ridotta in misura del 40% rispetto alla Categoria 1<sup>^</sup>. La tariffa per le strade di Categoria 3<sup>^</sup> è ridotta in misura del 60% rispetto alla Categoria 1<sup>^</sup>.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti Categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla Categoria a cui corrisponde la tariffa più elevata.
4. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, il canone viene applicato facendo riferimento alla Categoria delle strade limitrofe.

#### **Articolo 46 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone in base alla tariffa annua approvata dalla Giunta Comunale per le varie tipologie, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, non soggetta ad alcun frazionamento, ed alla superficie indicata nell'atto di concessione. Limitatamente alla prima e all'ultima annualità, il pagamento del canone di concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione sempre con arrotondamento al mese intero.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone in base alla tariffa giornaliera approvata dalla Giunta Comunale per le varie tipologie ed alla superficie indicata nell'atto di autorizzazione.

#### **Articolo 47 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato o lineare superiore della cifra contenente decimali.
4. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mille metri quadrati e del 10% per la parte eccedente i mille metri quadrati.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard o di base annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard o di base di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard o di base di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata

e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

8. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche quando l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 831, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di €. 1,50, avendo il Comune di Vallo della Lucania (SA) una popolazione residente fino a ventimila abitanti. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a €. 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modifiche e integrazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 01 dicembre 2016, n. 225.

#### **Articolo 48 - Passi carrabili e accessi a raso**

1. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale idonee allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile. Sono, altresì, considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.
3. I passi carrabili e gli accessi a raso non sono soggetti all'applicazione del canone.
4. Restano assoggettati al canone esclusivamente i passi carrabili e gli accessi a raso regolarmente autorizzati sotto l'aspetto amministrativo, anche ai sensi dell'art. 22 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 46 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, i cui titolari richiedano espressamente di apporre l'apposito segnale davanti all'accesso carrabile o a raso sul quale indicare gli estremi dell'atto di concessione, anche al fine di poter esercitare il diritto di richiedere l'intervento delle forze di polizia stradale in caso di necessità.
5. Sono, altresì, assoggettati al canone i passi carrabili e gli accessi a raso per l'accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.
6. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dei passi carrabili e degli accessi a raso si determina moltiplicando la larghezza del passo o dell'accesso, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

7. Per i passi carrabili e gli accessi a raso di cui al comma 4, la tariffa standard o di base annua è ridotta del 50%, mentre per quelli di cui al comma 5 la tariffa standard o di base annua è ridotta del 70%.
8. Il canone relativo ai passi carrabili ed agli accessi a raso può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
9. Il titolare della concessione del passo carrabile o dell'accesso a raso può rinunciare all'occupazione avanzando comunicazione scritta al Comune e rimuovendo contestualmente l'apposito segnale. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### **Articolo 49 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune è soggetta a previa concessione o autorizzazione rilasciata dall'Ufficio comunale competente riportante tutte le necessarie condizioni e prescrizioni, anche di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
2. Il relativo canone viene definito di volta in volta dalla Giunta Comunale tenendo conto, oltre che degli elementi indicati all'art. 44, comma 4, anche del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione, alla modalità di occupazione ed al sacrificio imposto alla collettività per la sua sottrazione all'uso pubblico.

#### **Articolo 50 - Particolari fattispecie di occupazione**

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni con impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dall'atto di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.
2. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione o autorizzazione. Non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e veicolare.
3. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree e simili sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
4. Per le occupazioni con intercapedini si stabilisce il pagamento una tantum del canone all'atto del rilascio dell'atto di concessione pari a quattro volte la tariffa dovuta, come approvata dalla Giunta Comunale.
5. Non si possono collocare tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza concessione o autorizzazione. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o la rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

#### **Articolo 51 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### **Articolo 52 – Agevolazioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
  - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti il suolo pubblico, le tariffe standard o di base sono ridotte del **50%**;
  - b) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sottostanti il suolo pubblico, le tariffe standard o di base sono ridotte del **75%**;
  - c) per le occupazioni permanenti e temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa standard o di base è ridotta del **70%**;
  - d) per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa standard o di base è ridotta del **75%**;
  - e) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, da chiunque realizzate, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, la tariffa standard o di base è ridotta del **75%**;
  - f) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa standard o di base è ridotta del **50%**;
  - g) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa standard o di base è ridotta del **30%**.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del **10%**.
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
4. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa del canone pari al:
  - a) **30%** per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) **50%** per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) **80%** per durata dei lavori oltre sei mesi.La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
5. L'agevolazione di cui al comma precedente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 28 febbraio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

### **Articolo 53 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

- e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili e gli accessi a raso di qualsiasi natura, fatta eccezione per i casi indicati all'art. 48;
- h) i passi carrabili, gli accessi a raso, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione del Comune o degli Enti pubblici territoriali, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici;
- j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- l) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- m) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) le occupazioni da parte di veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico durante le soste o nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- o) le pensiline relative al servizio di trasporto pubblico;
- p) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- q) gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati ai veicoli elettrici, che rimangono nella disponibilità del pubblico;
- r) le occupazioni con le infrastrutture relative ai punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

#### **Articolo 54 - Pagamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento del canone relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, la cui validità è condizionata dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per la prima e per l'ultima annualità, il pagamento del canone di concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione sempre con arrotondamento al mese intero.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente intestato al Comune, utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modifiche e integrazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 01 dicembre 2016, n. 225.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in quattro rate trimestrali anticipate, senza interessi e di uguale importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre, qualora il canone annuale sia di importo superiore a €. 1.500,00; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del soggetto passivo al pagamento rateale. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in modalità rateale.
7. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Non operano importi minimi di versamento.
9. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può differire i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateizzazione.

#### **Articolo 55 - Pagamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, la quale contiene la quantificazione del canone stesso.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente intestato al Comune, utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modifiche e integrazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 01 dicembre 2016, n. 225.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in quattro rate trimestrali anticipate, senza interessi e di uguale importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre, qualora il canone sia di importo superiore a €. **1.500,00** e l'occupazione abbia una durata non inferiore a sei mesi; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del soggetto passivo al pagamento rateale. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in modalità rateale.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non operano importi minimi di versamento.
7. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può differire i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateizzazione.

#### **Articolo 56 - Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, con apposita istanza, entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge in materia, a decorrere dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'istanza di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
3. L'Ufficio comunale competente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme da rimborsare al soggetto passivo spettano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Su richiesta del soggetto passivo formulata nell'istanza di rimborso, le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone di cui al

presente Regolamento. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

6. L'obbligazione di importo non superiore a € 1.000,00 può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito del canone di cui al presente Regolamento. Il soggetto passivo che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del canone dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica della comunicazione presentata dal soggetto passivo.

#### **Articolo 57 - Accertamento esecutivo e sanzioni**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Per le occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni abusive, ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni.
7. L'Ufficio comunale competente, o il soggetto affidatario dell'attività di riscossione, concede, su richiesta del soggetto passivo che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla legge o dal Regolamento generale delle entrate comunali.

### **CAPO V - CANONE MERCATALE**

#### **Articolo 58 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone di cui al comma 1 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni ed ai precedenti Capi del presente Regolamento e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 59 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 60 - Domanda di occupazione**

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per il commercio su aree pubbliche vigente al momento della domanda e dallo specifico quadro normativo vigente in materia.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio, rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni e tributi pregressi afferenti all'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinati a mercati. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

#### **Articolo 61 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua, per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare e della tariffa standard giornaliera, per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, di cui all'art. 1, commi 841 e 842, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, ovvero delle misure di base definite nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Al fine dell'applicazione del canone, con particolare riferimento all'applicazione della tariffa standard, attualmente il Comune di Vallo della Lucania (SA) appartiene alla classe demografica dei Comuni aventi popolazione residente fino a diecimila abitanti, alla quale corrisponde una tariffa standard annua di €. 30,00 ed una tariffa standard giornaliera di €. 0,60.
3. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) durata dell'occupazione;
  - b) tipologia dell'occupazione;
  - c) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati;
  - d) classificazione delle strade.
4. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera indicate al comma 2 possono essere aumentate nella misura massima del 25% delle tariffe stesse.
5. Le tariffe relative ad ogni tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Articolo 62 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre Categorie, come da elenco di cui all'**Allegato A)** al presente Regolamento, in funzione del contesto urbanistico-edilizio, dell'intensità demografica, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare.

2. Alle strade appartenenti alla Categoria 1<sup>^</sup> viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di Categoria 2<sup>^</sup> è ridotta in misura del **40%** rispetto alla Categoria 1<sup>^</sup>. La tariffa per le strade di Categoria 3<sup>^</sup> è ridotta in misura del **60%** rispetto alla Categoria 1<sup>^</sup>.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti Categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla Categoria a cui corrisponde la tariffa più elevata.
4. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, il canone viene applicato facendo riferimento alla Categoria delle strade limitrofe.

#### **Articolo 63 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone in base alla tariffa annua approvata dalla Giunta Comunale per le varie tipologie, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, non soggetta ad alcun frazionamento, in ragione della superficie occupata. Limitatamente alla prima e all'ultima annualità, il pagamento del canone di concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione sempre con arrotondamento al mese intero.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone in base alla tariffa giornaliera approvata dalla Giunta Comunale per le varie tipologie. La tariffa di cui innanzi è applicata frazionata per ore, fino a un massimo di nove, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del **30%** sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. In caso di assenza del titolare della concessione o autorizzazione, l'Ufficio comunale competente, ovvero il personale comunale preposto ad esercitare il controllo ai mercati, possono assegnare, a richiesta ed in via temporanea giornaliera, il posteggio non occupato ad operatore economico in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale Campania 21 aprile 2020, n. 7 e successive modifiche e integrazioni. L'assegnatario temporaneo è tenuto al pagamento del canone in base alla tariffa giornaliera di cui al comma 3, in ragione dell'intera superficie del posteggio assegnato, indipendentemente dallo spazio effettivamente occupato.

#### **Articolo 64 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione sono considerate abusive. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. Il Comune dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e

dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità, civile e penale, per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

### **Articolo 65 - Agevolazioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
  - a) per le occupazioni permanenti realizzate dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, la tariffa standard o di base è ridotta del **15%**;
  - b) per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa standard o di base è ridotta del **10%**.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

### **Articolo 66 - Pagamento del canone**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. Il versamento del canone relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, mentre per le annualità successive il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine di scadenza stabilito dall'Ufficio comunale competente. Per la prima e per l'ultima annualità, il pagamento del canone di concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione sempre con arrotondamento al mese intero. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' facoltà dell'Ufficio comunale competente, in base a motivata richiesta del soggetto passivo, concederne la rateizzazione in un massimo di quattro rate trimestrali anticipate, senza interessi e di uguale importo. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del soggetto passivo al pagamento rateale. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
2. Il canone per le occupazioni temporanee va corrisposto in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. E' facoltà dell'Ufficio comunale competente, in base a motivata richiesta del soggetto passivo e qualora l'occupazione abbia una durata non inferiore a sei mesi, concederne la rateizzazione in un massimo di quattro rate trimestrali anticipate, senza interessi e di uguale importo. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del soggetto passivo al pagamento rateale. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone va corrisposto alle scadenze e nel numero di rate stabilite dall'Ufficio comunale competente.
4. Nel caso disciplinato dal precedente art. 63, comma 6, il soggetto richiedente l'occupazione è tenuto a prestare, preventivamente, idonea cauzione nelle forme di legge per l'importo di **€ 80,00**, a copertura di eventuali inadempienze derivanti dal mancato pagamento del canone a seguito dell'impossibilità oggettiva a provvedervi contestualmente all'assegnazione giornaliera del posteggio. L'Ufficio comunale competente stabilisce le modalità e i termini per lo svincolo della cauzione.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente intestato al Comune, utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modifiche e integrazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 01 dicembre 2016, n. 225.
6. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Non operano importi minimi di versamento.

#### **Articolo 67 - Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, con apposita istanza, entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge in materia, a decorrere dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'istanza di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
3. L'Ufficio comunale competente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme da rimborsare al soggetto passivo spettano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Su richiesta del soggetto passivo formulata nell'istanza di rimborso, le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone di cui al presente Regolamento. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
6. L'obbligazione di importo non superiore a € 1.000,00 può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito del canone di cui al presente Regolamento. Il soggetto passivo che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del canone dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica della comunicazione presentata dal soggetto passivo.

#### **Articolo 68 - Accertamento esecutivo e sanzioni**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Per le occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni abusive, ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni.

7. L'Ufficio comunale competente, o il soggetto affidatario dell'attività di riscossione, concede, su richiesta del soggetto passivo che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla legge o dal Regolamento generale delle entrate comunali.

#### **Articolo 69 - Norme di rinvio**

1. Il presente Capo non disciplina i canoni per la concessioni dei posteggi previsti dalla Legge Regionale Campania 21 aprile 2020, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, al vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche ed allo specifico quadro normativo vigente in materia.

### **CAPO VI - NORME FINALI**

#### **Articolo 70 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Le concessioni e autorizzazioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo il potere del Comune concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge ed in coerenza con la disciplina del presente Regolamento, dandone comunicazione al titolare con indicazione del canone dovuto ovvero, in difetto, di disporre la revoca. Resta in ogni caso salva la facoltà di rinuncia da parte del titolare. Gli eventuali versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo andranno ad essere scomputati dai nuovi canoni dovuti.
2. Le tariffe dei canoni di cui al presente Regolamento sono determinate in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dai canoni, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. Il soggetto passivo ha l'obbligo di provvedere al versamento dei canoni di cui al presente Regolamento alle prescritte scadenze, senza che il Comune proceda ad inviare alcun avviso di pagamento. E', comunque, nella facoltà dell'Ufficio comunale competente inviare gli avvisi di pagamento, anche limitatamente a specifiche e determinate fattispecie.
4. La Giunta Comunale, nelle deliberazioni di approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, può individuare annualmente, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, ulteriori agevolazioni ed esenzioni rispetto a quelle disciplinate dal presente Regolamento.

#### **Articolo 71 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione dei canoni di cui al presente Regolamento sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali.
2. In caso di affidamento a terzi di attività relative alla gestione dei predetti canoni che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare al Comune i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi concessionari o affidatari nell'ambito dell'attività affidata restano di esclusiva proprietà del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate al comma 1.

### **Articolo 72 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 73 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il **1° gennaio 2021**.



# COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

Provincia di Salerno

Allegato A) al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

## CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Categoria 1 <sup>^</sup>	Capoluogo: Vallo della Lucania
Categoria 2 <sup>^</sup>	Frazioni: Angellara, Massa e Pattano
Categoria 3 <sup>^</sup>	Zone esterne al Capoluogo e alle Frazioni

Specie	Denominazione	Categoria	Ubicazione
Via	Addevico	Categoria 1 <sup>^</sup>	Vallo della Lucania
Piazza	Adolfo De Mattia	Categoria 1 <sup>^</sup>	Vallo della Lucania
Via	Alessandro Pinto	Categoria 1 <sup>^</sup>	Vallo della Lucania
Largo	Alfredo Pinto	Categoria 1 <sup>^</sup>	Vallo della Lucania
Via	Andrea De Cusatis	Categoria 1 <sup>^</sup>	Vallo della Lucania
Via	Andrea De Hippolytis	Categoria 1 <sup>^</sup>	Vallo della Lucania
Via	Angelo Raffaele Passaro	Categoria 1 <sup>^</sup>	Vallo della Lucania
Via	Angelo Rubino	Categoria 1 <sup>^</sup>	Vallo della Lucania
Via	Antonio Cetrangolo	Categoria 1 <sup>^</sup>	Vallo della Lucania
Via	Badolato	Categoria 1 <sup>^</sup>	Vallo della Lucania
Via	Bonifacio Oricchio	Categoria 1 <sup>^</sup>	Vallo della Lucania
Via	Cafasso	Categoria 1 <sup>^</sup>	Vallo della Lucania
Largo	Calcinai	Categoria 1 <sup>^</sup>	Vallo della Lucania

Via	Carmine De Hippolitys	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Cattedrale	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Contrada	Cognulo	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Contrada	Croce	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Piazza	Dei Martiri	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Domenico Lettieri	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Domenico Pignataro	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Enrico Nicodemo	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Enrico Passaro	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Corso	Famiglia De Mattia	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Ferruccio Parri	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Filippo Palumbo	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Filippo Speranza	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Francesco Cammarota	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	G. Scarpa De Masellis	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Gabriele Iannotti	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Strada	Garibaldi	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Generoso Frate	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Corso	Gioacchino Murat	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Giovanni Lanzalone	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Giovanni Maiese	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Giuseppe Di Sevo	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Giuseppe Di Vietri	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Giuseppe Moscati	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Luca Petraglia	Categoria 1^	Vallo della Lucania

Via	Luigi Rinaldi	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Madonna Del Rosario	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Mattia De Laurentiis	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Michelangelo Mainente	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Nicasio D'Ambrosio	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Niccolo' Lettiero	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Nicola Battagliese	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Nicola De Mattia	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Nicola Valiante	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Ottavio De Marsilio	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Ottavio Valiante	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Pantaleone Tipoldi	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Piedicasale	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Piediscalella	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Traversa	Piediscalella	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Pietrocono Di Lorenzo	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Traversa	Prima Traversa Badolato	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Largo	Prof. Mario Cetrangolo	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Raffaele De Giuli	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Raffaele Passarelli	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Raffaele Stasi	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Rosario Zito	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Contrada	San Crescenzo	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Contrada	San Crescenzo - 1 Traversa	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Vicolo	San Leonardo	Categoria 1^	Vallo della Lucania

Via	San Nicola	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	San Pantaleone	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Contrada	San Rocco	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Piazza	Santa Caterina	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Santa Maria Di Loreto	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Sasso	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Scavi	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Silverio Carelli	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Silvio Nicolanti	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Piano	Spio	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Stefano Passero	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Sterze	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Valenzani	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Valeriano Passaro	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Varduci	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Vincenzo Torrusio	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Vicolo	Virgini	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Piazza	Vittorio Emanuele	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Zaccaria Pinto	Categoria 1^	Vallo della Lucania
Via	Agostino Bellucci	Categoria 2^	Massa
Via	Angelico Mautone	Categoria 2^	Angellara
Via	Antonio Della Gatta	Categoria 2^	Massa
Piazza	Aranci	Categoria 2^	Pattano
Via	Arco	Categoria 2^	Pattano
Contrada	Ariola	Categoria 2^	Angellara

Via	Badia	Categoria 2^	Pattano
Via	Botteghelle	Categoria 2^	Angellara
Via	Capo Di Cierzi	Categoria 2^	Massa
Via	Capo Di Mezzo	Categoria 2^	Angellara
Via	Capo Ianni	Categoria 2^	Massa
Via	Casaline	Categoria 2^	Pattano
Via	Chiesa	Categoria 2^	Angellara
Via	Comune	Categoria 2^	Pattano
Via	Crocevia	Categoria 2^	Angellara
Piazza	Donato Di Lorenzo	Categoria 2^	Massa
Via	F.lli P. e P. Sansone	Categoria 2^	Massa
Via	Fiume	Categoria 2^	Massa
Via	Fontana Dei Garofani	Categoria 2^	Angellara
Via	Fornacelle	Categoria 2^	Angellara
Contrada	Fornaci	Categoria 2^	Pattano
Via	Gerardo Corrado	Categoria 2^	Massa
Via	Geronimo Cobellis	Categoria 2^	Angellara
Via	Giuseppe Pizzolante	Categoria 2^	Angellara
Via	Luigi Scevola	Categoria 2^	Angellara
Contrada	Mastoliano	Categoria 2^	Angellara
Via	Novi	Categoria 2^	Massa
Piazza	Olmo	Categoria 2^	Angellara
Via	Orto Murato	Categoria 2^	Pattano
Via	Ospizio	Categoria 2^	Pattano
Contrada	Peschilli	Categoria 2^	Pattano

Contrada	Petrìto	Categoria 2^	Angellara
Vicolo	Rosalìa	Categoria 2^	Pattano
Via	Ruocco	Categoria 2^	Angellara
Piazza	S. Maria Assunta	Categoria 2^	Pattano
Piazza	S. Maria Della Vittoria	Categoria 2^	Massa
Largo	Salvatore De Vita	Categoria 2^	Angellara
Via	San Cataldo	Categoria 2^	Pattano
Via	San Filadelfo	Categoria 2^	Pattano
Via	San Pietro	Categoria 2^	Pattano
Via	San Pietro Celestino	Categoria 2^	Massa
Via	San Salvatore	Categoria 2^	Angellara
Via	Santa Sofia	Categoria 2^	Angellara
Via	Sant'Antonio	Categoria 2^	Pattano
Via	Serra	Categoria 2^	Angellara
Contrada	Sieuri	Categoria 2^	Angellara
Via	Strampaloni	Categoria 2^	Angellara
Contrada	Vallitelli	Categoria 2^	Pattano
Via	Velìa	Categoria 2^	Pattano
Contrada	Anghessa	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Contrada	Casino Dei Padri	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Contrada	Castagneto	Categoria 3^	Angellara
Contrada	Cerzito	Categoria 3^	Massa
Contrada	Chiusa	Categoria 3^	Pattano
Contrada	Chiusa Della Trogna	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Contrada	Chiusa Delle Grotte	Categoria 3^	Pattano

Via	Cigliuti	Categoria 3^	Pattano
Via	Cimitero	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Contrada	Corte	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Contrada	Coste Delle Monache	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Contrada	Curci	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Via	Dei Greci	Categoria 3^	Massa
Via	Dei Longobardi	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Via	Dei Pastori	Categoria 3^	Massa
Contrada	Fabbrica	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Via	Fedele Soriello	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Contrada	Ficarole	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Via	Foresta	Categoria 3^	Angellara
Contrada	Forestella	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Contrada	Grasso	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Via	Ischitelle	Categoria 3^	Pattano
Contrada	Iudicessa	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Contrada	Mascecco	Categoria 3^	Pattano
Via	Metoio	Categoria 3^	Pattano
Via	Molino	Categoria 3^	Pattano
Via	Monte	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Via	Montesani	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Via	Nunziato Iannotti	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Contrada	Piana Pezina	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Via	Pietro Della Bruna	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Via	Prevetelupo	Categoria 3^	Pattano

Contrada	Ritarella	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Contrada	S. Maria Del Carmine	Categoria 3^	Pattano
Contrada	San Francato	Categoria 3^	Pattano
Contrada	San Mauro	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Contrada	San Silvio	Categoria 3^	Massa
Via	Spinacelli	Categoria 3^	Pattano
Contrada	Starze	Categoria 3^	Pattano
Contrada	Tempone Di Mezzo	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Contrada	Tenda	Categoria 3^	Vallo della Lucania
Contrada	Torano	Categoria 3^	Pattano
Contrada	Valle Della Menta	Categoria 3^	Massa